



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2012, proposto da:

C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Maria Bonazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Mosna 8;

contro

Comune di Lavis, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tarcisio Morotti, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.R.G.A. in Trento, via Calepina 50;

nei confronti di

Karl Dibiasi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale di Lavis n. 283, dd. 28.12.2011 con la quale sono stati approvati i verbali della gara dd. 16, 20, 22 e 28 dicembre 2011, relativi all'aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico intracomunale per il periodo 1.1.2012 - 31.12.2013 ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio al signor Dibiasi Karl,

nonché

per l'accertamento del diritto del ricorrente all'aggiudicazione del contratto e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica, con conseguente aggiudicazione della gara al Consorzio ricorrente ed, all'occorrenza, per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato o, in subordine, al risarcimento per equivalente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavis;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza istruttoria 24.2.2012, n. 37 ed il relativo adempimento;

Vista la propria ordinanza 23.3.2021, n. 45 con cui è stata respinta l'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2012 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in epigrafe viene impugnato l'esito della gara, indetta dal Comune di Lavis mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2013.

Alla gara hanno partecipato il ricorrente e la ditta Dibiasi Karl, cui la gara è stata infine aggiudicata.

A sostegno del gravame vengono dedotti:

1) violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, nel rilievo che la ditta controinteressata sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara in quanto, alla scadenza del termine per la formulazione dell'offerta, non aveva la disponibilità di uno dei due automezzi. Inoltre tale automezzo, per le sue dimensioni ed il suo peso, era inidoneo allo svolgimento del servizio, non potendo percorrere tutta la prescritta rete viaria del trasporto locale: in particolare via Clinga e Maso Spon.

2) eccesso di potere sotto vari profili, in quanto alla ditta contro interessata non sarebbero potuti essere assegnati 13 punti per un mezzo inidoneo e 10 punti per l'immatricolazione che non è avvenuta entro il 2011;

3) in subordine, violazione di legge essendo stata erroneamente considerata congrua l'offerta anomala presentata dalla ditta controinteressata.

L'Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per la sua reiezione.

L'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente è stata respinta dal Collegio - dopo acquisizioni istruttorie richieste all'Amministrazione - nel rilievo che il ricorso *“non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris. In particolare, il Collegio osserva che - alla luce della documentata relazione, corredata da cartografie e da rilievi fotografici, prodotta dal dirigente dell'Ufficio tecnico comunale - emerge:*

a) che la limitazione di percorribilità in località Maso Spon (portico) appare del tutto irrilevante ai fini del servizio di trasporto pubblico locale in quanto la relativa fermata è raggiungibile dall'automezzo adibito al trasporto pubblico senza necessità che questo passi per il portico;

b) che nemmeno il tratto di strada di Via Clinga con limitazione di percorribilità appare soggetto al transito necessario dell'automezzo destinato al servizio di trasporto pubblico, in quanto nessuna fermata è ubicata lungo quel tratto stradale, mentre le fermate esistenti possono essere servite dall'automezzo aliunde, senza dover necessariamente percorrere il tratto limitato.

Inoltre, circa la dedotta indisponibilità dell'automezzo, il bando di gara prescriveva che i partecipanti ad essa dichiarassero di “aver effettuato una verifica ...della disponibilità di mezzi adeguati...” e nella specie tale disponibilità appare comprovata dalla promessa di vendita in data 6.12.2011, con l'impegno del venditore di consegnare l'automezzo alla ditta controinteressata entro dicembre 2011 (vd. doc. n. 18 con traduzione asseverata).

La circostanza, poi, che l'automezzo della ditta controinteressata non sia stato effettivamente acquisito in proprietà ed immatricolato entro il 2011 appare irrilevante circa l'attribuzione del punteggio in funzione dell'età del veicolo, essendo corretto che sia stato assegnato il massimo punteggio per il veicolo immatricolato dopo l'1.1.2010, ed appare comunque irrilevante sull'esito della gara, riguardando invece la successiva fase di esecuzione dell'appalto.”

Nell'imminenza dell'odierna udienza pubblica il difensore di parte ricorrente ha prodotto in giudizio ulteriore documentazione fotografica e planimetrica relativa ai tratti di strada di via Clinga e Maso Spon, interessati dal

servizio.

Ciò premesso e passando alle considerazioni del Collegio, va anzitutto disattesa la censura (dedotta col primo motivo di ricorso) secondo cui la ditta controinteressata sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara in quanto, alla scadenza del termine per la formulazione dell'offerta, non aveva la disponibilità di uno dei due automezzi.

Invero, il bando di gara prescriveva che i partecipanti ad essa dichiarassero di "aver effettuato una verifica ...della disponibilità di mezzi adeguati..." e tale formula della *lex specialis* va logicamente interpretata nel senso che non occorresse possedere già l'automezzo, al momento della presentazione dell'offerta, ma averne la disponibilità allorquando, ottenuta l'aggiudicazione, sarebbe dovuto essere avviato concretamente il servizio di trasporto pubblico.

Nella specie, tale disponibilità era stata comprovata dalla promessa di vendita dell'automezzo in data 6.12.2011, con l'impegno del venditore di consegnarlo alla ditta controinteressata entro dicembre 2011.

E' invece fondata la censura (anch'essa dedotta col primo motivo di ricorso) secondo cui l'automezzo di più grandi dimensioni, offerto dal controinteressato, era inadatto allo svolgimento del servizio, non potendo percorrere tutta la rete viaria sulla quale si sarebbe dovuto svolgere il trasporto pubblico locale.

Invero, allegata al capitolato speciale - e dunque, facente parte necessaria e significativa di esso - vi è una planimetria che "illustra le strade interessate dal servizio" (così testualmente recita la *lex specialis*).

Ebbene, mentre la limitazione di percorribilità attraverso il portico di Maso Spon non è rilevante in quanto la relativa fermata è raggiungibile dal grande automezzo offerto dal controinteressato attraverso una via laterale, diversamente deve invece opinarsi relativamente a via Clinga.

Un tratto di via Clinga, che fa parte anch'esso della rete stradale nella citata planimetria allegata al capitolato speciale, ha una limitazione di percorribilità ai mezzi di peso superiore a 5 tonnellate e, quindi, non può essere attraversato dall'automezzo offerto dal controinteressato, che ha un peso superiore.

E' vero che nessuna fermata è ubicata lungo quel tratto stradale ma l'automezzo, per poter servire le fermate esistenti, dovrebbe, del tutto illogicamente, ripercorrere a ritroso via Clinga e reimmettersi sulla strada provinciale, anziché proseguire linearmente lungo la via stessa per raggiungere, attraverso il percorso più breve, le fermate poste al di là.

Come emerge dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente nell'imminenza dell'odierna udienza di discussione, l'automezzo della parte controinteressata sarebbe costretto a fare una manovra di inversione di marcia in corrispondenza di un'area privata, il cui accesso sarebbe precluso e, soprattutto, questa manovra sarebbe suscettibile di creare intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

Inoltre, un'interpretazione della *lex specialis* che esoneri dall'obbligo di percorrere alcuni tratti stradali, pur se facenti parte della rete viaria interessata dal servizio, come espressamente e formalmente indicata negli atti di gara predisposti dall'amministrazione, finirebbe per violare la *par condicio* dei concorrenti che si siano attenuti scrupolosamente, come parte ricorrente, al rispetto della planimetria allegata al capitolato speciale, recante l'indicazione delle strade interessate dal servizio di trasporto richiesto.

Re melius perpensa rispetto alla motivazione della citata ordinanza cautelare, il Collegio deve pertanto precisare che l'inversione di marcia non sia coerente con la *lex specialis* pur se consente, potenzialmente, di servire tutte le fermate esistenti lungo via Clinga.

Per le assorbenti ragioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.

Concorrono tuttavia ragioni di qualche incertezza interpretativa degli atti di gara per compensare le spese del giudizio tra le parti, salvo il contributo unificato che l'Amministrazione dovrà rifondere alla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- annulla l'atto oggetto del giudizio;
- dichiara l'inefficacia del contratto in corso stipulato tra l'Amministrazione comunale di Lavis ed il controinteressato per l'appalto del servizio di trasporto pubblico locale, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, a quello di notifica) della presente sentenza;
- accoglie la domanda del Consorzio ricorrente per l'aggiudicazione del servizio con il conseguente subentro nel contratto;
- accoglie conseguentemente la domanda di risarcimento in forma specifica.

Condanna l'Amministrazione comunale resistente a rifondere al ricorrente il contributo unificato e, per il resto, compensa le spese del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)